

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2009

che proroga il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria eccezionale concessa al Kosovo

(2009/918/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2006/880/CE del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2006/880/CE sopra menzionata, il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo ⁽²⁾ scade l'11 dicembre 2009.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 3, prevede la possibilità che la Commissione proroghi il periodo di disponibilità al massimo di un anno.
- (3) Al fine di portare a termine il programma di assistenza finanziaria, occorre prorogare di un anno il suddetto periodo di disponibilità.

- (4) Il comitato economico e finanziario è stato debitamente consultato in merito a tale proroga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria eccezionale concessa dalla Comunità al Kosovo è prorogato di un anno, fino all'11 dicembre 2010.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2009.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 339, 6.12.2006, pag. 36.

⁽²⁾ Ai sensi della risoluzione n. 1244/1999 (UNSCR 1244/99) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10.6.1999.